



Ai sigg. Clienti
Loro sedi

Circolare di studio

OGGETTO: LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E ALTRI ISTITUTI PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L. 147/2021
Artt. da 2 a 19, DL n. 118/2021
Decreto Ministero Giustizia 28.9.2021

Con il Decreto 118/2021, convertito in legge con la L.147/2021, è stato disposto il differimento dell'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa" ed è stato introdotto, a decorrere dal 15.11.2021, il nuovo istituto della "composizione negoziata" della crisi utilizzabile, su base volontaria, dall'imprenditore che presenta una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile. La procedura si attiva tramite una specifica piattaforma disponibile sul sito Internet della competente CCIAA, con la richiesta di nomina di un esperto che agevola le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati. All'utilizzo della nuova procedura è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni nonché nella possibilità di richiedere la rateazione, fino a 72 rate mensili, delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposte dirette/IRAP/IVA e ritenute. Qualora le trattative non vadano a buon fine, l'imprenditore può proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Con il recente DL n. 118/2021 il Legislatore ha introdotto "nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale" intervenendo "sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti".

Tali interventi si sono resi necessari in considerazione del particolare scenario venutosi a creare a seguito dell'emergenza COVID-19. Infatti, come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto "gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo certamente non breve e ... gli interventi pubblici di sostegno sono destinati ad esaurirsi e dunque non potranno, nel lungo periodo, contenere e risolvere i profondi mutamenti del tessuto socio-economico provocati dalle restrizioni collegate alla pandemia".

In tale contesto "molte delle imprese che non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale una volta venute meno tali misure, non hanno, ad oggi, idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile".

Ciò riguarda soprattutto le micro, piccole e medie imprese che "rappresentano il substrato del sistema produttivo nazionale e che possono essere efficacemente sostenute se le si accompagna in un processo di presa



di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente”.

In particolare:

- è stata prorogata al 16.5.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e al 31.12.2023 la procedura di allerta e composizione assistita della crisi;
- è stata introdotta, con decorrenza dal 15.11.2021 la nuova procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d’impresa, considerato che “l’aumento delle imprese in crisi o insolventi generato dalla crisi economica in atto non può essere gestito unicamente con gli istituti” del RD n. 267/42 vigenti.

Il nuovo strumento, che come evidenziato nella citata Relazione, risulta “più strutturato rispetto a quello previsto dal codice della crisi d’impresa, adeguato alle mutate esigenze ... e meno oneroso”, consente all’imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto indipendente, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell’impresa e di instaurare le trattative con i creditori.

All’utilizzo dello stesso è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni, nonché nella possibilità di richiedere piani di dilazione, fino a 72 rate mensili, delle imposte dirette/IVA/IRAP/ritenute iscritte a ruolo.

In linea generale non è previsto l’intervento del Tribunale, salve specifiche ipotesi quali la richiesta da parte dell’imprenditore di misure protettive del patrimonio, dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti preveducibili ovvero, in mancanza di un accordo tra le parti, di equa rideterminazione delle condizioni dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita.

Va infine evidenziato che qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale l’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

La nuova procedura della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” è utilizzabile da parte dell’imprenditore commerciale/agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

Quando

- “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono *probabile* la crisi o l’insolvenza, ...
- risulta *ragionevolmente perseguibile il risanamento* dell’impresa.”

LE FASI

Il soggetto interessato richiede alla CCIAA la nomina di un esperto indipendente, tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, che agevoli le trattative tra lo stesso imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle predette condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o rami della stessa.



Come sottolineato nella citata Relazione la presenza dell'esperto:


- “serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa”;
- conferisce alle trattative “un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio dell’esistenza di possibili atteggiamenti dilatori e poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte”.

Per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa è istituita una piattaforma telematica, accessibile dal sito Internet della competente CCIAA, utilizzabile da parte dell’imprenditore e del professionista incaricato, nella quale sono riportate, tra l’altro, le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, nonché un test di auto-diagnosi che consente di verificare la situazione dell’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento stesso. Con il recente Decreto 28.9.2021, il Ministero della Giustizia ha approvato il documento predisposto dall’apposita Commissione di studio contenente l’attuazione della predetta piattaforma.

RUOLO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

La sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di composizione negoziata in esame è segnalata per iscritto agli amministratori da parte dell’organo di controllo (se esistente).

APERTURA



TEST – ESECUZIONE E SUPERAMENTO PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA’ DEL RISANAMENTO

Il test è volto a consentire una valutazione preliminare sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e della complessità dello stesso e viene previsto mediante il confronto tra

- l’entità del debito che deve essere ristrutturato
- i flussi finanziari liberi che possono essere esposti annualmente al suo servizio.



Se non si dispone *ancora* di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.)

Il test è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA DI NOMINA DELL'ESPERTO INDIPENDENTE

La richiesta di nomina dell'esperto indipendente va presentata da parte dell'imprenditore, tramite la predetta piattaforma telematica, utilizzando lo specifico modello, il cui contenuto è stato definito dal Ministero della Giustizia con il citato Decreto 28.9.2021.

Dopo l'accettazione dell'incarico l'esperto deve convocare senza indugio l'imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall'organo di controllo/revisore legale, se esistente.

L'esperto, in caso di:

- sussistenza di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento;
- mancanza di concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia all'imprenditore e alla CCIAA che dispone l'archiviazione della domanda di composizione negoziata.

Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall'accettazione dell'incarico, non siano individuate soluzioni adeguate alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, l'incarico dell'esperto è considerato concluso. Detto incarico prosegue se le parti lo richiedono ovvero la prosecuzione si rende necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale in presenza della richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ovvero di autorizzazioni a contrarre finanziamenti/trasferire l'azienda.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO

L'imprenditore, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che, come evidenziato nella citata Relazione, "possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa", contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto o successivamente, può richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio stesso (dalle quali sono esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori).

In tal caso i creditori, dal giorno della pubblicazione di tale richiesta nel Registro Imprese, non possono:

- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- iniziare/proseguire azioni esecutive/cautelari sul patrimonio/beni/diritti con i quali è esercitata l'attività.

ESPERTO – VALUTAZIONE E SUPERAMENTO




L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti

In caso di giudizio positivo, si apre la procedura.

In caso di giudizio negativo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata

NEGOZIAZIONE



L'esperto, con la presenza dell'imprenditore che può farsi assistere dai suoi professionisti, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Alle trattative sono tenute a partecipare anche le banche/intermediari finanziari.

L'esperto può invitare le parti a

- rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la presentazione è divenuta eccessivamente onerosa;
- In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo.

INTEGRAZIONE ANALISI E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Per prima cosa l'esperto dovrà acquisire tutte le informazioni necessarie a formarsi una opinione motivata sulla fattibilità del risanamento aziendale e fornire ai terzi le necessarie informazioni e rassicurazioni.

Necessiterà quindi di tutte le analisi e informazioni necessarie a sostenere il piano economico finanziario e, in primis, una analisi degli scenari.

Dovrà inoltre essere messo a disposizione il Piano Economico Finanziario che verrà sottoposto ad analisi e, se confermato, permetterà all'esperto di procedere con la negoziazione.



PIANO ALTERNATIVO LIQUIDATORIO

Al fine di disporre del quadro finale, sarà necessario predisporre il piano peggiorativo, quello nella ipotesi di liquidazione o, come è più ipotizzabile, di accesso al Concordato Liquidatorio Semplificato, in caso di fallimento delle trattative.

NEGOZIAZIONE E GESTIONE PROVVISORIA D'IMPRESA

In questa fase l'imprenditore, eventualmente affiancato dai propri professionisti, e l'esperto esploreranno la disponibilità dei creditori ad accettare un piano che permetta la ristrutturazione del debito.

Nel contempo l'imprenditore manterrà la gestione dell'impresa, la quale continuerà ad operare normalmente e forte delle garanzie previste dalla normativa.

GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DELLE TRATTATIVE

Nel corso delle trattative l'imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

Lo stesso:

- nel caso in cui sussista una probabilità di insolvenza, gestisce l'impresa in modo tale da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività d'impresa;
- qualora compia atti di straordinaria amministrazione o effettui pagamenti non coerenti rispetto alle trattative/prospettive di risanamento, deve informare preventivamente l'esperto. Quest'ultimo, se ritiene che l'atto arrechi pregiudizio ai creditori, alle trattative/prospettive di risanamento, ne dà segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo. Nel caso in cui l'atto venga comunque compiuto, l'imprenditore deve informare l'esperto che può iscrivere il proprio dissenso nel Registro Imprese.

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI AL TRIBUNALE

L'imprenditore può richiedere al Tribunale l'autorizzazione:

- a contrarre finanziamenti (anche dai soci) prededucibili; O a contrarre finanziamenti prededucibili da parte di una o più società appartenenti ad un gruppo;
- a trasferire l'azienda/ramo d'azienda, senza gli effetti ex artt. 2560, comma 2, C.c. e pertanto con la liberazione, da parte dell'alienante, dei debiti relativi all'azienda ceduta anteriori al trasferimento ancorché i creditori non vi abbiano consentito.

EFFETTI PREMIALI

Al fine di incentivare l'utilizzo della procedura in esame sono stati previsti alcuni effetti premiali di natura tributaria. In particolare:

- dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto fino alla conclusione della composizione negoziata, gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale (0,01% dall'1.1.2021);
- le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'Ufficio sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo la presentazione della domanda di nomina dell'esperto;
- le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito della domanda e oggetto di composizione negoziata sono ridotti della metà qualora l'imprenditore all'esito delle trattative richieda l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti/predisponga il piano attestato di risanamento/proponga domanda di



concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio/acceda ad una procedura ex RD n. 267/42, D.Lgs. n. 270/99 o DL n. 347/2003;


● qualora nel Registro Imprese sia pubblicato il predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ovvero l'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, l'Agenzia delle Entrate concede, a fronte di una specifica richiesta sottoscritta dall'esperto, un piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, delle somme dovute e non versate a titolo di IRPEF/IRES/ ritenute alla fonte/IVA/IRAP iscritte a ruolo.

NB In caso di:

- successivo deposito del ricorso ex art. 161, RD n. 267/42 per l'ammissione al concordato preventivo;
- dichiarazione il fallimento/accertamento dello stato di insolvenza ovvero mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza;
si determina la decadenza automatica della rateazione;
- dalla pubblicazione nel Registro Imprese del predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ovvero dell'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei debiti si applicano gli artt. 88, comma 4-ter (in materia di sopravvenienze attive) e 101, comma 5 (in materia di perdite su crediti), TUIR.

ESITO

Come si conclude la Composizione negoziata della crisi



ACCETTAZIONE

La composizione della crisi può concludersi favorevolmente, secondo una delle ipotesi previste di soluzione, ovvero negativamente.

Nel primo caso, sono previste varie ipotesi di accordo e, tra queste, vi è la possibilità di scegliere quella che più si adatta all'esigenza della ristrutturazione e agli accordi raggiunti durante la negoziazione.

Individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza, le parti possono alternativamente:

1. concludere un contratto con uno o più creditori qualora lo stesso, in base alla relazione dell'esperto, risulti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
2. concludere una convenzione moratoria ex art. 182-octies, RD n. 267/42;
3. concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, che produce gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42, senza necessità della relativa attestazione.

Le soluzioni negoziate della composizione



Le opportunità a conclusione della Composizione negoziata
--

● concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce le misure preliminari ex art. 14 se, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore ai due anni
● concludere una convenzione di moratoria ex art. 182-octies l.f.
● concludere un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto che produce gli effetti piano di risanamento attestato senza necessità dell'attestazione
● domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis, 182-septies e 182-noviesnovies l.f. con percentuale negli ard estesi ridotta al 60%
● predisporre il piano attestato di risanamento
● proporre domanda di concordato semplificato ex. Art. 18
● accedere comunque ad una delle procedure della l.f. (concordato preventivo in continuità e liquidatorio(art. 186-bis e 160) o dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

Gli strumenti di composizione della ristrutturazione

CONTRATTO MEDIATO

concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce le misure premiali ex art. 14 se, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

ACCORDO INTERNO CNC

Concludere **un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto** che produce gli effetti piano di risanamento attestato senza necessità dell'attestazione.

CONVENZIONI DI MORATORIA

Concludere una convenzione di moratoria ex art. 182-octies l.f.

STRUMENTI CONCORSUALI

- domandare l'**omologazione** di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ex artt. 182-bis , 182-septies e 182-novies l.f. con percentuale negli ard estesi ridotta al 60% per cento
- predisporre il **piano attestato** di risanamento
- proporre domanda di **concordato semplificato** ex art.18 dl 118/21
- accedere comunque ad **una delle procedure della l.f.** (concordato preventivo in continuità e liquidatorio (art. 186-bis e 160) o dell'**amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi

OMOLOGA

In caso di buon esito della negoziazione, l'esperto procede a depositare la propria relazione e chiede l'omologa dell'accordo presso il Tribunale competente

ESECUZIONE




A seguito dell'omologa l'accordo diviene operativo. La fase di realizzazione sarà tuttavia particolarmente delicata in quanto verranno monitorati i risultati del piano economico finanziario e la gestione dovrà permettere il mantenimento delle ipotesi formulate nel piano.

E' compito dell'imprenditore svolgere la gestione e garantire un adeguato monitoraggio dei risultati periodici, anche costruendo adeguati cruscotti di controllo.

Solo una volta perseguito interante il piano economico finanziario, si potrà arrivare alla chiusura della procedura di ristrutturazione.

In sintesi



Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.
Verona, 27.10.2021.

Lo Studio